

CONVENZIONE DI CONSULENZA ASSICURATIVA PER ASSOCIATI ANPIT TERRITORIALE VENETO

TRA

ANPIT Territoriale Veneto (di seguito denominata anche solo “ANPIT Veneto” o “Associazione”), con sede in Padova, Viale dell’Industria, n. 64, (C.F. 92264400281), in persona del Presidente Regionale Franco Ravazzolo, nato a Padova, il 07/11/1944;

E


Pier Andrea Ghedini (di seguito denominato “Agente”), nato a Padova il 29/07/1965 (C.F. GHDPND65L29G224G);

nel prosieguo, congiuntamente richiamati anche come *Parti*.

PREMESSO CHE

- a) ANPIT Territoriale Veneto, in qualità di Associazione Datoriale, intende fornire ai propri Associati servizi e supporto nella gestione della propria attività, anche in ottemperanza ad eventuali nuovi obblighi legali.
- b) Le assicurazioni dell’attività d’impresa sono molto articolate, devono tener conto di tutti i rischi potenziali cui va incontro l’Amministratore/Legale Rappresentante e delle specificità inerenti all’attività svolta, agli impianti e alle attrezzature richieste, alla presenza di dipendenti o persone, ai luoghi di svolgimento dell’attività e alle loro caratteristiche, ecc. Per questa ragione è fondamentale poter contare su professionisti che rendano adeguata consulenza alle imprese, in forza di approfondite conoscenze in materia, anche con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati.
- c) La L. 30 dicembre 2023, n. 213, c.d. *Legge di Bilancio 2024*, con gli artt. 101-112, ha previsto l’obbligo assicurativo contro le calamità naturali e gli eventi catastrofici per tutte le imprese aventi sede o stabile organizzazione in Italia, comunque chiamate all’iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 2188 cc. Le imprese sono tenute all’adempimento di tale obbligo entro il 31 dicembre 2024.
- d) Pier Andrea Ghedini svolge attività di intermediazione assicurativa, subordinatamente alle iscrizioni che risultassero previste allo scopo dal D.Lgs. 209/2005 (c.d. *Codice delle Assicurazioni*) e comunque dalla disciplina vigente in materia.
- e) Tra ANPIT Territoriale Veneto e il Sig. Pier Andrea Ghedini sono già in atto forme di collaborazione, essendo Egli membro del Consiglio Direttivo di ANPIT Veneto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Articolo 1 - Finalità della convenzione

ANPIT Veneto e Pier Andrea Ghedini, in virtù dei punti a), d) ed e) delle Premesse, convengono di proporre a tutte le Aziende o attività regolarmente iscritte all'Associazione, anche per il tramite della Sede Provinciale ANPIT del Territorio Veneto di competenza, la possibilità di ricevere dall'Agente una consulenza assicurativa qualificata e gratuita.

Gli Associati che ne avessero interesse, potranno contattare ANPIT Veneto, richiedendo di usufruire dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

Le Parti stabiliscono che la consulenza gratuita offerta agli Associati sia principalmente mirata alle informazioni necessarie all'adeguamento delle polizze assicurative già contratte dalle Imprese al dettato della Legge n. 213/2023, di cui al punto c) delle Premesse, con la possibilità di offrire contestualmente, in rapporto consulenziale, una valutazione più estesa dei rischi eventualmente presenti.

Tale valutazione potrà avvenire tramite sopralluogo concordato presso la/le sede/i dell'Impresa Associata che abbia manifestato l'interesse ad usufruire della presente Convenzione, i cui dettagli operativi saranno liberamente definiti tra l'Agente e l'Impresa stessa.

La valutazione e il conseguente sopralluogo potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti ambiti, che potrebbero già essere assicurati, ma che vanno coordinati al nuovo dettato legislativo, anche al fine di evitare doppie coperture per il medesimo rischio:

- caratteristiche costruttive della struttura aziendale;
- collocazione geografica della/e sede/i aziendale e conseguente vicinanza a corsi d'acqua, a terreni esposti al rischio frane, ecc.
- presenza di pannelli solari per l'alimentazione elettrica dell'attività;
- presenza ed utilizzo di mezzi aziendali ad alimentazione elettrica e conseguente presenza ed utilizzo di stazioni di ricarica degli stessi;
- presenza ed utilizzo di mezzi aziendali in genere;
- responsabilità civile verso i dipendenti;
- cybersicurezza;
- responsabilità degli Amministratori;
- copertura assicurativa per malattie professionali;
- qualsiasi altro ambito che esponga a vario titolo l'Impresa a dei rischi contro i quali la stessa potrebbe, eventualmente, essere assicurata.

Articolo 3 - Responsabili della Convenzione

Le Parti indicano quali propri referenti e responsabili della presente Convenzione i suoi Sottoscrittori.

Articolo 4 - Gratuità della Convenzione

Le Parti confermano che nulla sarà dovuto all'Associazione o all'Agente per le attività strettamente legate all'oggetto e alle finalità della presente Convenzione. Nessun costo sarà perciò addebitato agli Associati che decidano di usufruire della Consulenza offerta dal Sig. Ghedini in forza e nei limiti della presente Convenzione.

Le eventuali ulteriori prestazioni che dovessero essere richieste dagli Associati all'Agente in aggiunta alla Consulenza gratuita convenzionata, saranno dallo stesso concordate con l'Associato ed autonomamente e integralmente gestite, anche in relazione agli eventuali costi da addebitare per l'attività professionale concordata e svolta.

Articolo 5 - Durata e rinnovo

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e potrà essere rinnovata alla scadenza, previo confronto ed accordo scritto tra le Parti. L'eventuale disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto, con preavviso di almeno 2 settimane, per permettere la necessaria informazione agli Associati ANPIT Veneto.

Articolo 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza della presente Convenzione.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

ANPIT Territoriale Veneto, nei limiti richiesti dall'operatività della presente Convenzione, provvederà al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

L'Agente si impegna al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali provenienti dall'Associazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza.

Articolo 9 - Gestione delle controversie

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, mediante Lodo arbitrale di tre componenti, nominati dall'Associato ANPIT, da Pier Andrea Ghedini e da ANPIT Provinciale di competenza o, in caso d'inerzia, da ANPIT Territoriale Veneto. L'arbitrato sarà conforme alle previsioni degli artt.806-840 c.p.c.

Padova, li 26 gennaio 2024

Per ANPIT Territoriale Veneto
Franco Ravazzolo



Pier Andrea Ghedini

